



Anci Risponde



Consiglia 0

Condividi

Tweet



Titolo: **Le spese legali**

Argomenti: RIMBORSI, SPESE, PROCEDIMENTO, DISCIPLINA

DOMANDA:

Un dipendente ha vinto in primo grado una causa per l'annullamento di una sanzione disciplinare (riduzione oraria stipendiale), con condanna dell'amministrazione delle spese di giudizio. Si chiede se allo stesso, ove debitamente documentate, siano rimborsabili anche le spese per l'assistenza legale nella fase strettamente disciplinare, prima cioè del giudizio che si è svolto innanzi al Tribunale, atteso che il dipendente si è avvalso di un avvocato.

RISPOSTA:

Sulla questione concernente la concessione del beneficio della tutela legale in relazione anche ai procedimenti disciplinari dei pubblici dipendenti (conclusi senza comminazione di sanzione disciplinare) si è espressa l'Avvocatura dello Stato, con parere del 10 maggio 2013, ritenendo che l'art. 18 del D.L. nr. 67/1997 non offre possibilità all'interprete di estendere ai procedimenti disciplinari il diritto al rimborso delle spese legali, sia per il suo tenore testuale, sia per la ratio legis sottesa. Infatti, il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e non giurisdizionale, mentre la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) è limitata al procedimento giurisdizionale e non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, sfocia in un provvedimento non giurisdizionale (sentenze Corte Cost. n.289 del 1992 e nn. 122 e 32 del 1974). Ne consegue che il Legislatore, alla luce della diversa e più attenuata conformazione che il diritto di difesa assume nel procedimento disciplinare, ben può differenziare, nell'esercizio della sua discrezionalità, i diritti da riconoscere in capo a coloro che sono soggetti ad un procedimento disciplinare, rispetto ai diritti costituzionali di difesa da riconoscere in capo a coloro che si vedono parti in un processo civile, penale o contabile. Il parere espresso dall'Avvocatura è pienamente condivisibile, in quanto conforme a quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che, con riguardo all'art. 18 del D.L. nr. 67/1997 (e, analogamente, all'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 e all'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000), ha ribadito che "il suo ambito d'applicazione è rigorosamente circoscritto a quanto emerge dal suo contenuto testuale, espressione di un principio generale, da essa derivando un onere a carico dell'Amministrazione" (TAR Veneto- Venezia sen. n. 1295/12). E' vero che la norma fa riferimento - accanto alla responsabilità civile e penale - anche a quella amministrativa, ma "è pacifico che la stessa abbia ad oggetto la responsabilità per danno erariale non potendo, all'evidenza, essere estesa alla responsabilità disciplinare" (TAR Piemonte-Torino, sent. n.276/11; conforme TAR Umbria sent, n. 555/08).